



## BOZZA DI STAMPA

Protocollo RC n. 11615/14

Anno 2014  
Ordine del giorno n. 45

128ª Proposta (Dec. G.C. del 28 luglio 2014 n. 71)

### **Approvazione del nuovo Regolamento Speciale del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale in relazione al numero dei componenti, ai requisiti per la selezione dei membri, all'attribuzione di competenze e al funzionamento del Comitato.**

Premesso che, con deliberazione n. 103 del 19 giugno 2003 “Istituzione del Comitato per la qualità urbana ed edilizia di Roma Capitale. Modifica dell’art. 6 del Regolamento Generale Edilizio”, il Consiglio Comunale ha previsto l’istituzione, in luogo della Commissione Consultiva Edilizia di cui all’art. 6 del Regolamento Generale Edilizio, del “Comitato per la qualità urbana ed edilizia di Roma Capitale”, approvando apposito Regolamento Speciale che ne disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze;

Che l’art. 1 del suddetto Regolamento Speciale ha previsto che il Comitato per la qualità urbana ed edilizia è composto da 15 membri e ha durata triennale, rinnovabile sino alla scadenza del mandato del Sindaco. I membri del Comitato sono nominati dal Sindaco in base alla comprovata esperienza professionale o accademica, nelle discipline edilizia ed urbanistica e della progettazione architettonica ed urbanistica, della tutela ambientale e paesaggistica, della bioarchitettura e del risparmio energetico;

Che, ai sensi dall’art. 4 del citato Regolamento Speciale, il Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia elabora “nel modo ritenuto più opportuno d’intesa con gli Uffici dell’Amministrazione Comunale, criteri e linee guida per la qualità urbanistica, architettonica ed edilizia della progettazione coerentemente con gli indirizzi e gli elaborati del Piano Regolatore Generale.....nonché per gli aspetti formali delle opere edilizie e per il loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale”;

Che, con Memoria del 14 marzo 2014, la Giunta Capitolina ha dato mandato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e, in particolare, alla U.O. Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale, di predisporre la modifica del Regolamento Speciale del CoQUE, anche in considerazione delle modifiche legislative intervenute;

Che, in particolare, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regione Lazio 22 giugno 2012, n. 8 “è delegato ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, secondo quanto stabilito dall’art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004”, limitatamente ad alcuni interventi ivi previsti;

Che l’art. 5 della Legge Regione Lazio 22 giugno 2012, n. 8, stabilisce che “il conferimento di funzioni di cui all’art. 1 produce effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni per i quali la Regione verifica, ai sensi dall’art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004, la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di

differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;

Che l’art. 2 della Legge Regione Lazio 22 giugno 2012, n. 8 prevede che: “I Comuni al fine di garantire l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall’art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004, possono istituire la Commissione locale per il paesaggio di cui all’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche”;

Che, la Regione Lazio, con determinazione n. A06336 del 5 agosto 2013, ha provveduto alla individuazione dei Comuni, tra cui Roma Capitale, in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di autorizzazione paesaggistica – artt. 146 e 159 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Che il Regolamento Speciale del CoQUE di Roma Capitale all’art. 5 riconosce al Comitato la competenza di espressione di pareri in materia di autorizzazioni paesaggistiche, già attribuite alla Commissione Consultiva Edilizia dalla Legge Regionale n. 59/1995;

Che pertanto, in osservanza della citata normativa, con apposito successivo provvedimento, sarà istituita la Commissione Locale per il Paesaggio di cui all’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., che assumerà le funzioni già esercitate dal Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale, in materia ambientale;

Che, tuttavia, fino all’istituzione della Commissione Locale del Paesaggio di Roma Capitale, le competenze in materia ambientale continueranno ad essere esercitate dal Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia, in virtù della specifica e comprovata esperienza professionale e accademica, anche in materia ambientale, richiesta ai membri del suddetto Comitato, che saranno nominati secondo modalità e criteri definiti dal presente provvedimento;

Che, a tal proposito, viene introdotta nel Regolamento un’apposita norma transitoria con l’indicazione del termine entro il quale il Comitato dovrà esprimere i richiesti pareri in materia ambientale;

Che si intende modificare l’art. 1, comma 1 del Regolamento Speciale del CoQUE di Roma Capitale come segue: “Il Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale (CoQUE) è organo consultivo istituito al fine di garantire la qualità architettonica e urbana del territorio di Roma Capitale, con particolare riferimento all’espressione di pareri obbligatori su interventi edilizi relativi ad immobili ricadenti nelle componenti della Città Storica”;

Che, anche al fine di garantire il contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione, si ritiene opportuno modificare altresì l’art. 1, comma 2 del medesimo Regolamento, riducendo il numero dei membri facenti parte del Comitato da 15 ad 11;

Che, inoltre, si intende integrare l’art. 1, comma 2 del suddetto Regolamento introducendo la modalità di selezione dei membri del Comitato da espletarsi con Avviso Pubblico, propedeutica alla nomina degli stessi con Ordinanza Sindacale, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;

Che, per ottimizzare il funzionamento del Comitato quale organo consultivo finalizzato a garantire la qualità architettonica ed urbana del territorio di Roma Capitale, si intende modificare l’art. 1 comma 3 del Regolamento Speciale del CoQUE, individuando con maggior dettaglio e in modo più analitico le specifiche competenze richieste ai membri partecipanti, come da Memoria di Giunta Capitolina del 14 marzo 2014;

Che si intende integrare l’art. 1 del Regolamento Speciale del CoQUE di Roma Capitale con l’aggiunta del comma 4 il quale recita: “La nomina dei membri del Comitato ha durata quinquennale con scadenza naturale legata a quella del mandato del Sindaco,

sostenuta da un termine di prorogatio non superiore ai 45 giorni dalla data di insediamento della nuova Amministrazione, entro il quale deve essere ridefinita. La nomina dei membri del Comitato è rinnovabile una sola volta”;

Che, nel rispetto del principio di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si intende modificare l’art. 8 del Regolamento in questione (art. 6 del presente provvedimento) relativamente al comma 4, prevedendo espressamente la necessità che vengano adeguatamente motivati i pareri espressi dal Comitato ed altresì integrarlo con l’aggiunta del comma 5 che recita: “I report sintetici degli esiti delle sedute sono pubblicati sul sito del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale”;

Che, per una maggior chiarezza della norma, si intende rettificare l’art. 9 del suddetto Regolamento (art. 7 del presente provvedimento), precisando che il criterio dell’ordine cronologico previsto per l’esame dei progetti sottoposti al Comitato, può essere derogato, per casi straordinari, esclusivamente su istanza adeguatamente motivata dei competenti Uffici dell’Amministrazione Capitolina;

Che si intende sostituire l’art. 11 del medesimo Regolamento (art. 9 del presente provvedimento) concernente i compensi spettanti ai membri del Comitato, come segue: “Ai membri del Comitato è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario, per la partecipazione effettiva alle sedute. L’importo del gettone, che sarà determinato con deliberazione di Giunta Capitolina, non può superare il tetto massimo fissato per i Consiglieri Comunali eletti nello stesso territorio. La partecipazione alle sedute del Comitato dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle Amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone”;

Che, per quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 del Regolamento in questione, così come sopra modificato, al fine di assicurare l’osservanza della normativa in materia di trasparenza, si intende modificare l’art. 12 (art. 10 del presente provvedimento), prevedendo che in caso di decadenza o sostituzione dei membri si dovrà attingere alla graduatoria dei candidati approvata;

Che, pertanto, occorre approvare il nuovo Regolamento Speciale che disciplina le attribuzioni e il funzionamento del CoQUE di Roma Capitale, con le modifiche apportate, quale parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che in data 30 maggio 2014 il Dirigente della U.O. Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: R. Caputo”;

Che in data 30 maggio 2014 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Graziano;

Che in data 3 giugno 2014 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Corselli”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto:

- la deliberazione Consiglio Comunale n. 103 del 19 giugno 2003;
- la Memoria di Giunta Capitolina del 14 marzo 2014;
- gli artt. 146 e 148 e 159 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- la Legge Regione Lazio 22 giugno 2012, n. 8;
- la determinazione Regione Lazio n. A06336 del 5 agosto 2013;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- l’art. 29, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento Uffici e Servizi di Roma di Capitale;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

#### L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

#### DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa e per effetto delle modifiche citate nelle premesse di approvare il nuovo Regolamento Speciale del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale, riportato in allegato e parte integrante del presente provvedimento.

Si intende revocata ogni altra precedente disposizione incompatibile difforme o in contrasto con il presente provvedimento.

## Allegato A

### Regolamento speciale del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale

#### Art. 1

##### Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale Composizione e durata

1. *Il Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale (CoQUE)* è organo consultivo istituito al fine di garantire la qualità architettonica e urbana degli interventi sul territorio di Roma Capitale, con particolare riferimento all'espressione di pareri obbligatori su interventi edilizi relativi ad immobili ricadenti nelle componenti della Città Storica.
2. *Il Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia* è composto da 11 membri selezionati sulla base di Avviso Pubblico e nominati con Ordinanza Sindacale.
3. La suddetta selezione avverrà sulla base di comprovata esperienza professionale o accademica, nelle discipline edilizia ed urbanistica, della progettazione architettonica ed urbanistica, della trasformazione del paesaggio urbano e della sostenibilità urbana ambientale, della bioarchitettura e risparmio energetico, secondo le tipologie di seguito riportate:
  - a) un esperto in progettazione architettonica ed edilizia;
  - b) un esperto in progettazione urbanistica;
  - c) due esperti di chiara fama in storia e conservazione dei beni architettonici;
  - d) un esperto in trasformazione del paesaggio urbano;
  - e) un esperto in sostenibilità urbana ambientale;
  - f) un membro scelto tra una terna proposta dall'Ordine degli Architetti;
  - g) un membro scelto tra una terna proposta dall'Ordine degli Ingegneri;
  - h) un membro scelto tra una terna proposta dal Collegio dei Geometri;
  - i) un membro esperto in *Composizione architettonica e urbana* (SSD ICAR/14) scelto tra una rosa di candidati indicati dalle Università di Roma "La Sapienza", "Tor Vergata" e "Roma Tre";
  - j) un membro esperto in *Architettura tecnica* (SSD ICAR/10) o *Tecnologia dell'Architettura*; (SSD ICAR/12) scelto tra una rosa di candidati indicati dalle Università di Roma "La Sapienza", "Tor Vergata" e "Roma Tre".

Per i membri di cui alle lettere f), g), h), i) e j) la selezione avverrà sulla base dei criteri sopra indicati nell'ambito delle candidature proposte dagli Ordini e dalle Università.

Per i membri di cui alle lettere f), g), ed h) è altresì prevista la designazione di un membro supplente, per un totale di tre membri supplenti, che partecipano alle sedute solo in assenza dei rispettivi membri titolari.

4. La nomina dei membri del Comitato ha durata quinquennale con scadenza naturale legata a quella del mandato del Sindaco, sostenuta da un termine di *prorogatio* non superiore ai 45 giorni dalla data di insediamento della nuova Amministrazione entro il quale deve essere ridefinita. La nomina dei membri del Comitato è rinnovabile una sola volta.

#### Art. 2

##### Nomina del Presidente

1. Il Presidente del *Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia* è eletto nella prima seduta utile del Comitato stesso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora il Presidente non sia designato in tale seduta è indetta una successiva seduta nella quale è sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta dei membri. In difetto di risultato utile la nomina è disposta direttamente dal Sindaco.

2. Il Presidente del *Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia* dura in carica un anno ed è rieleggibile alla scadenza. Egli nomina un Vice Presidente con funzioni vicarie.
3. La seduta del *Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia*, sino alla designazione del Presidente, è presieduta dal membro più anziano.

### **Art. 3**

#### **Regolamento interno del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia**

1. Il *Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia* organizza lo svolgimento dei propri lavori attraverso un Regolamento interno, tenendo conto delle esigenze degli Uffici con cui si raccorda.
2. Il Regolamento interno è approvato a maggioranza assoluta dei membri nel termine perentorio di tre mesi dall'insediamento del *Comitato*; scaduto tale termine il Regolamento è predisposto d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica o suo delegato e trova applicazione sino all'approvazione da parte del *Comitato* del proprio Regolamento.

### **Art. 4**

#### **Funzioni del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia**

1. Il *Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia* elabora, nel modo ritenuto più opportuno d'intesa con gli Uffici dell'Amministrazione Capitolina, criteri e linee guida per la qualità urbanistica, architettonica ed edilizia della progettazione, coerentemente con gli indirizzi e gli elaborati del P.R.G. vigente, nonché per gli aspetti formali delle opere edilizie e per il loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale.
2. I criteri e linee guida, che possono essere contenuti in appositi vademecum, sono approvati dall'Amministrazione Capitolina che ne dovrà garantire l'osservanza sia per la predisposizione dei progetti urbanistici ed edilizi, sia per la loro istruttoria da parte degli Uffici stessi.
3. Nella predisposizione dei criteri e delle linee guida il *Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia* può avviare forme di consultazione, nei modi ritenuti più opportuni ed efficaci, con le Università, i Centri di Ricerca, gli Istituti di Cultura, gli Ordini ed i Collegi professionali interessati. A tal fine possono essere sottoscritti appositi Protocollo d'Intesa.
4. Il *Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia*, su richiesta del Dipartimento competente, esprime pareri motivati non vincolanti sugli strumenti attuativi, sui programmi complessi nonché sui progetti edilizi di particolare rilevanza.

### **Art. 5**

#### **Compiti di monitoraggio del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia**

1. Il Comitato per la Qualità urbana ed edilizia, al fine di monitorare l'efficacia dei criteri e delle linee guida elaborate, nonché la loro attuazione in sede progettuale e di istruttoria da parte degli Uffici competenti, previa comunicazione al Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e sulla base di modalità concordate con il Direttore medesimo o suo delegato, può visionare i progetti presentati, in corso di istruttoria ovvero per i quali sia in fase di rilascio o sia stato già rilasciato il titolo edilizio.

**Art. 6****Funzionamento del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia**

1. Il *Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia* è convocato in via ordinaria dal Presidente quando ne ravveda la necessità e può essere convocato dal Presidente, in via straordinaria, ogni qualvolta risulti necessario anche su richiesta degli Uffici. L'avviso di convocazione reca allegato l'Ordine del giorno predisposto dal Presidente ed è comunicato ai membri del Comitato almeno ventiquattrore prima della seduta.
2. Per la validità della seduta del Comitato è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei membri del Comitato stesso.
3. Le determinazioni, ovvero i pareri formulati dal *Comitato*, vengono approvati a maggioranza dei voti espressi in forma palese e per alzata di mano. Non è ammessa astensione dal voto. In caso di parità di voti prevale la determinazione ovvero il parere che abbia riportato il voto del Presidente.
4. Il parere, supportato da adeguata motivazione, è reso seduta stante e dopo essere stato approvato e sottoscritto dal Presidente e dai membri presenti.
5. I report sintetici degli esiti delle sedute sono pubblicati sul sito del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale.

**Art. 7****Esame dei progetti**

1. Il *Comitato* procede all'esame dei progetti edilizi secondo l'ordine cronologico di trasmissione da parte degli Uffici.
2. L'ordine cronologico può essere derogato, per casi straordinari, esclusivamente su istanza adeguatamente motivata dei competenti uffici dell'Amministrazione Capitolina.

**Art. 8****Municipi**

1. I Municipi, per progetti di particolare rilevanza e rientranti nelle loro competenze, possono chiedere il parere del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia. In tal caso il Comitato può riunirsi presso la sede del Municipio interessato. Sono comunque osservate tutte le disposizioni del presente Regolamento.

**Art. 9****Compensi**

1. Ai membri del Comitato è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario, per la partecipazione effettiva alle sedute. L'importo del gettone, che sarà determinato con deliberazione di Giunta Capitolina, non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri di Roma Capitale. La partecipazione alle sedute del Comitato dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.

**Art. 10****Decadenza e sostituzione dei membri**

1. I membri del *Comitato* che risulteranno assenti a tre sedute consecutive, per cause non giustificate da ragioni di gravi impedimenti o di salute e/o comunque assenti per quindici sedute in un anno, decadranno automaticamente dalla nomina. Alla sostituzione si procederà con provvedimento del Sindaco attingendo dalla graduatoria approvata.

**Art. 11****Segreteria del Comitato**

1. L'Amministrazione Capitolina, per il tramite del Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica o suo delegato, assicura al *Comitato* il necessario servizio di segreteria, nonché la disponibilità di locali e mezzi in numero adeguato per l'ottimale svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

**Art. 12****Relazione annuale**

1. Il *Comitato* trasmette all'Assessore Competente, tramite il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica o suo delegato, una relazione annuale sull'attività svolta, entro il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 13****Norma Transitoria**

1. Fino all'istituzione della Commissione Locale del Paesaggio di Roma Capitale, prevista dalla normativa vigente, le competenze in materia ambientale vengono esercitate dal Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale.
2. Il Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia, nella fase transitoria di istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio di Roma Capitale, esprime il parere in materia ambientale nel termine di 30 giorni, decorrente dalla data di inserimento del progetto all'ordine del giorno del medesimo Comitato, ovvero nel diverso termine eventualmente previsto da leggi statali, regionali o da altre disposizioni normative.